

Prima di consegnare il presente modulo, munirsi
di una COPIA FOTOSTATICA.

AL COMUNE DI S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO
Ufficio Commercio
p.zza IV Novembre 33
35020 S.Angelo di Piove di Sacco (PD)

Attività giochi leciti

art. 86 TULPS r.d. 18.6.1931 n. 773 e artt. 194 e 195 del relativo regolamento di esecuzione, Regolamento comunale per l'installazione di apparecchi da
trattenimento approvato con deliberazione Consiglio Comunale 17/05/2010 n. 22

Il/la sottoscritto/a: Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato: _____

Data di nascita: _____ Cittadinanza _____ Sesso: M. F. -

Tel _____ Residenza _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____ CAP. _____ C.F. _____

Titolare della Ditta individuale;

Legale rappresentante della Società: _____

sede legale in _____ C.F. _____

Presidente del Circolo privato _____

sede legale in _____ C.F. _____

D I C H I A R A

ai sensi dell'art. 19 legge 07/08/90 n. 241 e succ. modifiche

che in data _____ intende installare all'interno di:

Pubblico Esercizio sito in via/P.zza _____

Struttura ricettiva Alberghiera in via/P.zza _____

Circolo privato sito in via/P.zza _____

Agenzia di raccolta delle scommesse in via/P.zza _____

Esercizio che raccoglie scommesse su incarico di un concessionario di giochi in via/P.zza _____

i seguenti:

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO PER GIOCO LECITO:

ai sensi degli artt. 86 e 110 del TULPS, r.d. 18.6.1931 n. 773

n. _____ BILIARDI

n. _____ BILIARDINO

n. _____ KIDDIE RIDES (GIOCHI PER BAMBINI)

n. _____ JUKE-BOX

n. _____ GIOCHI DA TAVOLO

n. _____

n. _____ CALCIO BALILLA

n. _____ DARDI (FRECCETTE)

n. _____ RUSPE

n. _____ BOCCE

n. _____ CARTE

n. _____

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

D I C H I A R A, inoltre

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione ad ottenere o mantenere l'autorizzazione al commercio previste dalla vigente normativa "antimafia" e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti di altri soggetti indicati all'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 575;

- di essere in possesso, dei requisiti soggettivi così come previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773;
- di essere in possesso della RELAZIONE DI UN TECNICO ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE attestante l'idoneità del locale nel quale viene installato il BILIARDO per sovraccarico in data _____;

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:

- gli esercizi in possesso di licenze di cui all'art. 86 od 88 del T.U.L.P.S. (Bar, Caffè, Ristoranti, Alberghi, Esercizi che raccolgono scommesse e Circoli privati che effettuano somministrazione) per l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. non necessitano di ulteriore autorizzazione;
- devono comunque essere rispettate le regole sul contingentamento stabilite dai Decreti Direttoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 e del 18.1.2007;
- ai sensi dell'art. 3¹ del D. Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. del 18.1.2007 dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti intrattenimenti che consentono vincite in denaro ed il rispetto del divieto va garantito anche attraverso la richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
- ai sensi dell'art. 3³ del D. Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. del 18.1.2007 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS **devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto ai congegni di tipologie diverse installati nel locale od alle attività di altra natura praticate nel locale;**
- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi, all'ingresso del locale e su ciascun apparecchio di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni;
- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi, non è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali (pertanto il contingentamento va commisurato esclusivamente alla superficie interna);
- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi, è necessario esporre all'ingresso ed all'interno dei locali materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, evidenziando ai giocatori l'opportunità di utilizzare dispositivi che limitano l'importo massimo da giocare ovvero il tempo di gioco e fornendo recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche;
- è fatto divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi del pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in vera e propria sala da gioco;
- qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o sostituzione degli apparecchi da trattenimento indicati nella presente dichiarazione dovrà essere preventivamente comunicata;
- all'interno dell'esercizio autorizzato è fatto obbligo di esporre in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti allegata alla presente dichiarazione;
- la presente dichiarazione è personale e non è previsto il subingresso.

ALLEGA ALLA PRESENTE:

1. Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto allo sportello(art. 38 DPR 445/2000);
2. n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 od 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la superficie e la destinazione di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
3. Copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si presenteranno copia del modello A allegato al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/08/2003 e copia del modello F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici;
4. Copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS (solo per le Agenzie di raccolta scommesse ed esercizi di raccolta scommesse).

DATA _____

Firma

Identificato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 a mezzo: _____

DATA _____

L'impiegato

IN NESSUN CASO E' CONSENTITA L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO ALL'ESTERNO DEI LOCALI DEI PUBBLICI ESERCIZI.

SI INFORMA CHE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS.N. 196/2003 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI È EFFETTUATO DAL COMUNE, ANCHE IN FORMA AUTOMATIZZATA. IL CONFERIMENTO DEI DATI HA NATURA OBBLIGATORIA. IL MANGATO CONFERIMENTO NON PERMETTE L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA. I DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 19, COMMA 2 E 3 DEL D.LGS N. 196/2003. GLI INTERESSATI GODONO DEI DIRITTI PREVISTI DALL'ART. 7 DEL CITATO D.LGS N. 196/2003.

T.U.L.P.S. N. 773/31:

Art. 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonezione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 12. - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.

Art. 92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Regolamento di esecuzione:

Art. 194 Nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi, ove non sia stata data espressa autorizzazione.

Art. 195 - La tabella dei giochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio. In deroga a quanto previsto dal primo comma, della medesima legge, la vidimazione è effettuata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore e, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno.

Nelle sale da biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.

ART. 110

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario (1)

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti (2)

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite

4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera (3)

7) Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolate le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 (4) tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni] (5)

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (6)

7-bis Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 (7)

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.
- 8-bis Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8 (8)
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
- a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
 - b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
 - c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
 - d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
 - e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;
 - f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio (9)
- 9-bis . Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso (10)
- 9-ter Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio (10)
- 9-quater Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 (10)
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88 (11)
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria (12) (13)

(1) Comma così sostituito dal comma 540 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(2) Comma così sostituito dal comma 541 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(3) Comma prima modificato dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003 n. 269 così modificato dal comma 85 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal comma 525 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 13 del citato articolo 39, i commi 526, 530 e 531 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, il D.Dirett. 10 aprile 2003, il D.Dirett. 27 ottobre 2003, il D.Dirett. 4 dicembre 2003, il D.Dirett. 18 gennaio 2007. Con Prov. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 8 luglio 2004, n. 158) sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.

(4) Per la proroga del termine al 30 aprile 2004 vedi l'art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di

(5) Lettera abrogata dal comma 495 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Precedentemente la presente lettera era stata modificata dal comma 7 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.Dirett. 27 ottobre 2003, il D.Dirett. 20 gennaio 2004 e il D.Dirett. 18 gennaio 2007.

(6) Vedi, anche, il D.Dirett. 8 novembre 2005 e il D.Dirett. 30 gennaio 2006.

(7) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(8) Comma aggiunto dal comma 542 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(9) Comma così sostituito prima dal comma 543 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e poi dal comma 86 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 547 dell'art. 1, della stessa legge n. 266 del 2005. Per i criteri di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente comma vedi il D.Dirett. 21 maggio 2003.

(10) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(11) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(12) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(13) Comma così sostituito dal comma 545 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, l'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Comma così sostituito dal comma 546 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425 e dall'art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000 e il comma 5 dell'art. 22 della suddetta legge n. 289 del 2002. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457.



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Visto l'elenco dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore di Padova;
Visti gli artt. 110 del T.U.L.P.S. e 195 del relativo regolamento di esecuzione negli esercizi pubblici della città di Padova a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi:

GIOCHI ALLE CARTE

Baccarat	Barriera	Bassetta o Faraone	Bazzica	Berlino
Bestia o Biribisso	Birilissi	Burro	Chemin de fer	Camuffo
Capra	Cassetta	Cocco	Conchen	Cucù
Domino con le carte	Ecartè (briscola francese)	Epatant	Faraone	Flussata
Gaffo	Gaffetto	Lanzichenetto	Lausquet	Mans
Mazzetti	Mercante	Naso	Nave ossia macao	Passa o manca dieci
Passatella	Pitochetto	Poker	Ponsette	Primiera
Quindici	Ramino	Sette e Mezzo	Tagliare	Tre carte
Trenta	Trenta e quaranta	Trentuno	Trentacinque	Undici e mezzo
Ventuno	Zecchinetta			

GIOCHI AL BILIARDO E BILIARDINO

Battifondo	Baccarat con Birilli	Biliardino Inglese	Biliardino detto Tic Tac	Birilli a cantone
Campanello	Carrettella	Giardinetto	Nave o Macao	Pulla
Rossa Bianca	Rossa Nera	Trottola	Trucco Inglese	

ALTRI GIOCHI

Bianca o Bella Bianca	Bianca o Bella Birinca	Bersaglio Mobile o Tiro Mobile	Buchette	Calleville Balle
Carosello	Carrà (con due monete)	Cavallino	Cycle	Ball
Dadi	Detroit	Dirigibile	Eglipse	Fiera
Foot Ball	Star o Tempo	Gibellino	Lotteria o Tombola Mercantile	Morra
Piccolo corridore	Rockei Ball	Roulette	Sfera Gigante	Tennis Ball
Testa o Croce	Tocco	Torpello	Treno lampo	Virotto

SONO VIETATI TUTTI I GIOCHI DI QUALSIASI SPECIE, ANCHE NON COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA, CON POSTE IN DENARO O ALTRA UTILITA' ECONOMICAMENTE VALUTABILE.

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI, ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO

1. L'installazione, la gestione e l'utilizzo di tali apparecchi è regolata dall'art. 110 R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.), così come sostituito dall'art. 22 c.3 L. 289/2002, il cui testo, che si allega, è parte integrante della seguente tabella;
2. Sono vietati gli apparecchi per il gioco d'azzardo, anche non compresi nella presente tabella (art. 721 C.P.);
3. Tutti gli apparecchi devono essere privi di congegni atti a modificarne o alterarne a qualsiasi titolo il funzionamento;
4. Sono vietati tutti gli apparecchi che, durante lo svolgimento della partita, consentano l'introduzione di una ulteriore moneta;
5. Sono altresì vietati l'installazione, il collegamento e l'uso di congegni che prevedano l'accumulo di premi;
6. Tutti gli apparecchi devono consentire l'immediata verifica da parte delle Forze dell'Ordine.

E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCOMMESSE FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

La presente tabella, ai sensi dell'art. 195 Reg. R.D. 635/40, deve essere **esposta in luogo visibile** nell'esercizio autorizzato a praticare il gioco.

S.Angelo di Piove di Sacco 01/06/2010

IL SINDACO
F.to Boischio Romano

AL COMUNE DI S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO
UFFICIO COMMERCIO
P.ZZA IV NOVEMBRE 33
35020 S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____

Via _____ n. _____

in qualità di

Titolare dell'impresa individuale: _____

Legale rappresentante Procuratore della Società

_____ C.F. _____

con sede legale nel Comune di _____ Prov. _____

Via/Piazza _____ n. _____ Cap _____

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale per le Sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento

SI IMPEGNA

ad adottare, nella gestione del locale sito in _____,

dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro, i seguenti comportamenti:

1. CURARE L'ESPOSIZIONE, ALL'INGRESSO ED ALL'INTERNO DEI LOCALI, DI MATERIALE PROMOZIONALE CHE INCORAGGI IL GIOCO RESPONSABILE, SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DALL'A.A.M.S. E DALLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI GIOCHI PUBBLICI;
2. EVIDENZIARE AI GIOCATORI L'OPPORTUNITÀ DI UTILIZZARE I DISPOSITIVI CHE CONSENTONO DI DEFINIRE UN LIMITE DI IMPORTO DA GIOCARE OD UN TEMPO MASSIMO DI UTILIZZAZIONE DELL'APPARECCHIO;
3. FORNIRE I RECAPITI DI ASSOCIAZIONI CHE POSSONO ASSICURARE ASSISTENZA NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE.

Luogo e data _____

Il dichiarante

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE COMPONENTI LA SOCIETA' indicate dall'art. 2 DPR 252/98
(amministratori, presidenti, accomandatari, soci snc tutti)

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato: _____

Data di nascita: _____ Cittadinanza _____ Sesso: M. - F. - C.F. _____

Residenza: Comune _____ Prov. _____ Via, piazza, ecc. _____
n. _____ CAP. _____

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS r.d. 18.6.1931 n. 773;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, a falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

⇒ Allegata fotocopia di documento di identità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Data _____ Firma _____

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato: _____

Data di nascita: _____ Cittadinanza _____ Sesso: M. - F.

C.F. _____ Residenza: Comune _____ Prov. _____

Via, piazza, ecc. _____ n. _____

CAP. _____

DICHIARA

3. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS r.d. 18.6.1931 n. 773;
4. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, a falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

⇒ Allegata fotocopia di documento di identità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Data _____ Firma _____

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita: Comune _____ Prov. _____ Stato: _____

Data di nascita: _____ Cittadinanza _____ Sesso: M. - F.

C.F. _____ Residenza: Comune _____ Prov. _____

Via, piazza, ecc. _____ n. _____

CAP. _____

DICHIARA

5. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS r.d. 18.6.1931 n. 773;
6. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia) e successive modifiche.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, a falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

⇒ Allegata fotocopia di documento di identità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Data _____ Firma _____